# BANDO E ORDINE

## DA OSSERVARSI PER IL NUOVO APPALTO DEL TABACCO

Rinnovato, ed ampliato, per dover cominciare il dì primo Novembre 1736., e terminare a tutto Ottobre 1745.

Siena appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico 1736.

L Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e pella R. A. S. i Molto Magnifici Signori Quattro Proveditori della General Biccherna della Città, e Stato di Siena per la prefata A. S., e con partecipazione, e benigno Reſcritto della medeſima del dì 14. Aprile proſſimo paſſato; Intendendo di voler rimediare con ogni maggior, e poſſibil diligenza le contravenzioni, che ſi commettono in materia di Tabacco, e conſervare unitamente l' Intereſſe dell' Appalto, e degli Appaltatori.

*Appalto del Tabacco.*

Fanno perciò pubblicamente bandire, e notificare qualmente la R. A. S. ha conceduto a' SS. Pietro Antonio Gabbrielli, Alberto, e Giuſeppe Zanchi, e Girolamo Poletti in ſolidum l' Appalto Generale del Tabacco per uſo, e conſumo di tutti li ſuoi feliciſſimi Stati per anni nove da cominciarſi il dì primo Novembre 1736. e finire a tutto Ottobre 1745. con tutti li Privilegj, e Grazie d' Armi bianche, e da fuoco per loro, e loro Miniſtri, e ſubappaltatori come ancora con tutte le altre eſenzioni, e immunità, che finora hanno goduto gli antecedenti Appaltatori, e con le ſeguenti Dichiarazioni, Diſpoſizioni, Ordinazioni, Proibizioni, e Pene reſpettivamente conceſſe, fermate, ſtabilite, ed impoſte, regiſtrate nel pubblico Inſtrumento di conceſſione di detto Generale Appalto rogato da M. Angiolo M. Pigri Notajo pubblico Fiorentino, e ſotto Cancelliere dell' Ufizio, e Gabella del Sale di Firenze, il dì 29. Aprile 1735. al quale ec. E tutto perchè mai ſi poſſa da chi che ſia allegarne ignoranza, e perchè debbano inviolabilmente oſſervarſi da ogni Perſona di qualſiſia ſtato, grado, ſeſſo, età, e condizione, niuna eccettuata.

*Conceduto a Signori Pietro Antonio Gabbrielli, Alberto, e Giuſeppe Zanchi. Girol. Poletti Per anni nove dal primo Novembre 1736.*

Primo per tutti gli Stati ſuddetti di Firenze, e di Siena comprendendo ancora la Città, Contado, Diſtretto, e Montagna di Piſtoja, e qualunque altro luogho privilegiato, o eſente più di queſti, e del quale ancora biſognaſſe fare eſpreſſa ſpeciale, ed individua menzione, e parimente tutti i luoghi infeudati, o in qualunque modo mediatamente, o immediatamente, ſottopoſti, e ſoggetti all' alto, e ſupremo Dominio di S. A. R. non ſi poſſa uſare introdurre ancorchè per ſemplice paſſo venderò,

*Non ſi poſſa uſare, introdurre, &c. Tabacco foreſtiero per li Stati di S. A. R. ſalvo Livorno &c.*

 com-

comprare, nè trattare, o negoziare di vendere, o comprare Tabacco tanto a minuto, quanto all' ingrosso, sì in polvere, che in corda, o in foglia, o in erba, o in qualunque altra forma, tanto semplice, che acconcia da nessun altro, che dalli suddetti Gabbrielli, Zanchi, e Poletti, o da chi averà causa da loro, con loro licenza in scritto, nè pestarlo, macinarlo, acconciarlo, o accomodarlo in alcun modo senza la predetta licenza in scritto, salvo però solamente quel tanto, che più oltre si dichiarerà rispetto alla Città, e Porto di Livorno.

*Tabacchi sodi per via di Mare si possino introdurre nel Magazzino di Livorno, ed estrarre, e come.*

2. Per facilitare il commercio nel Porto, e nella Città di Livorno possa ognuno portarvi, e condurvi per Mare solamente Tabacchi sodi di qualsivoglia sorte, con obbligo di darli in nota, e metterli in portata, come è solito farsi dell'altre Mercanzie, e volendoli scaricare possa farlo senza alcuna licenza, purche di tale licenza, da concedersceli in scritto gratis dagli Appaltatori, ne sia premunito nell' atto d' introdurli alla Bocca, come di presente praticasi, e che detti Tabacchi siano portati, riposti, e custoditi nel solito Magazzino di quella Dogana, una chiave del quale deva stare appresso uno de' Ministri di detta Dogana, e l' altra appresso gli Appaltatori Generali, o loro Subappaltatori, e che detto scarico segua per mano de' soliti Facchini di Dogana, da' quali siano i Tabacchi direttamente condotti nel detto Magazzino, e per mano de i medesimi siano di quivi levati, condotti, e portati sopra le Barche, e Bastimenti, con i quali debbano navigare per fuori, e coll' assistenza della Guardia dell' Appalto, come di presente si pratica, e circa i Tabacchi procedenti da' Porti di Levante, o da altri luoghi infetti, o sospetti di contagio, che restano perciò sottoposti alla contumacia ne' Lazzeretti, doppo, che averanno terminata la loro contumacia, e che saranno ammessi a pratica non si possino in detti Lazzeretti rimuovere, maneggiare, visitare, imballare, caricare, consegnare, o ricevere da chiunque si sia senza l' assistenza della Guardia dell' Appalto, nell' istessa forma, che si pratica ne' Magazzini della Dogana di Livorno, e con l' assistenza medesima, e accompagnatura di detta Guardia, venghino condotti, e scaricati i detti Tabacchi nel solito Magazzino della

della Dogana in Livorno, o pure caricati sopra Bastimenti destinati a condurli per fuori, con dichiarazione, che detta Guardia per detta assistenza, ec. devino pagarla detti Appaltatori del proprio.

*Si possino vendere per Mare, e come.*

3. Sarà ancora permesso ad ognuno il potere in Livorno solamente vendere, e negoziare, e contrattare i suoi Tabacchi sodi in una, o più volte, purchè non si contrattino in quantità minore di libbre trecento, e detti Tabacchi sodi così venduti, e contrattati si possino liberamente senza alcuno impedimento, e senza obbligo di responsali mandare, e spedire per Mare, e non altrimenti, purchè si mandino, e si spedischino per fuori degli Stati di S. A. R.

*Tabacchi sodi si possino vendere per Bologna &c.*

4. A tutti i Mercanti abitanti nella detta Città di Livorno sarà lecito, e permesso di levare, e estrarre da detta Città Tabacchi sodi di qualsivoglia sorte, purchè siano sodi, e non in polvere, e quelli far transitare, e trasportare a Firenze per di quivi farli passare a Bologna per servizio di quella, o altra Città, e all' incontro debbano i detti Appaltatori Generali godere il benefizio delle lire due per Collo di soma, che fu conceduto agli Appaltatori per benigno Rescritto di S. A. R. riposto in Filza 3. di negozj del Sig. Senatore, e Provveditore Frescobaldi al n. 171. con che però il trasporto, e transito de' suddetti Tabacchi s' intenda conceduto, come appresso cioè.

*Sendo Tabacchi di Mercanti Livornesi.*

Che detto transito de' Tabacchi s' intenda permesso per quei Tabacchi sodi, che saranno proprj di detti Mercanti abitanti di Livorno, e non per li Tabacchi attenentia Persone forestiere non abitanti attualmente; e famigliarmente in detta Città di Livorno.

*O contrattati da' Mercanti Livornesi.*

Che per li Tabacchi suddetti, che attenessero a Forestieri, e saranno da tali Forestieri inviati a' Mercanti abitatori di Livorno, sia, e s' intenda conceduto il transito suddetto quella volta, che tali Tabacchi attenenti a Forestieri siano stati contrattati, venduti, e partitati in detta Città, e per mezzo di Mercanti abitanti nella Piazza di Livorno, e senza che siano stati contrattati in detta Città, e per mezzo di detti Mercanti di Livorno non sia lecito transitarli in modo alcuno.

Che detti Tabacchi sodi da farsi passare fuori degli Sta-

*Si mandino in colli ben condizionati &c.*

ti di S. A. R. come sopra avanti, che siano cavati fuori del solito Magazzino di detta Città di Livorno siano ridotti ben condizionati, e accomodati in Colli di mezza soma di peso per ciascheduno di libbre 250. o più, o meno secondo l' uso delle condotte benissimo serrati, fasciati con buona involtura, ammagliati, e salimbaccati in modo che per viaggio, o altrove nel trasportarli, o nel doverli caricare a schiena, e passare da una mano all' altra non possano rompersi, o sbottarsi.

*Si prenda prima la licenza &c.*

Che avanti di muovere tali Colli di Tabacchi sodi dalla Città di Livorno, e dal Magazzino sudetto debbano i medesimi Mercanti, che vorranno mandarli per via di Firenze fuori degli Stati suddetti, come sopra averne ottenuto la licenza in scritto degli Appaltatori Generali del Tabacco, o chi per loro in Livorno, la quale licenza contenga il numero, marca, e peso di tali Colli di Tabacco a lordo, e dichiari oltre a chi spedisce anche il nome di chi porta, ed a chi vanno a consegnarsi in Firenze, e con tale licenza debbano transitarsi, e quando gli Appaltatori Generali, o chi per loro in Livorno avesse dubbio nel concedere detta licenza per sospetto che si volessero transitare Tabacchi non proprj de i Mercanti abitanti in Livorno, o non contrattati, come sopra, se vorranno spedire tali Tabacchi come proprj debbano giustificare al Proveditore della Dogana di Livorno sommariamente, e pettoralmente la padronanza di detti Tabacchi, e volendola giustificare col solo giuramento loro, o del loro Ministro possa detto Proveditore ammetterla, e quei Mercanti suddetti abitatori di Livorno, che vorranno spedire tali Tabacchi attenenti a Forestieri come Tabacchi venduti, e contrattati in detta Piazza di Livorno come sopra, e si dubitasse dagli Appaltatori Generali, o da chi per loro in Livorno, che tali Tabacchi non fossero stati contrattati in tal caso doverà provarsi tale contrattazione al detto Proveditore con farli vedere il partito del pubblico sensale, e li Ministri della Dogana di Livorno non possino fare alcuna spedizione di tali Colli di Tabacco, senza vedere la licenza in scritto degli Appaltatori Generali, o chi per loro, e parimente i Ministri dell' altre Dogane, non possino fare spedizione, o riviste, nè lasciar passare i Tabacchi al loro cam-

*E con essa vadano accompagnati.*

cammino, se prima non vedano, che i Tabacchi siano accompagnati dalla suddetta licenza degli Appaltatori Generali.

Che quei Mercanti, i quali spediranno tali Colli di Tabacchi sodi per passo per Bologna come sopra, siano, e s'intendino obbligati di far venire i responsali, e giustificazioni dalla Dogana di Bologna, che tali Colli di Tabacco in numero, marca, e peso tali quali sono sortiti di Livorno siano stati condotti scaricati, e introdotti nella suddetta Città, e Dogana di Bologna, e ciò debbano far venire nel termine di venti giorni dal giorno, che saranno partiti di Firenze.

*Si debbano far venire i responsali da Bologna.*

Che li Navicellai, o altri, che condurranno tali Colli di Tabacco, a Firenze, subito arrivati quivi siano obbligati scaricarli nel Magazzino destinato a tal' effetto, siccome i Vetturali, che riceveranno tali Colli di Tabacchi in Firenze, o altrove per condurli a Bologna debbano portarli fedelmente, e consegnarli nella detta Dogana di Bologna tali quali, ed in numero, marca, e peso, che gli averanno ricevuti in Firenze, o altrove, nè possino tali Navicellai, o Vetturali escire dalle solite strade maestre, nè rimuoverli da' Navicelli, se non in atto di varare a Pisa, e nell' atto di portarli alla Dogana di Firenze per riporli, e consegnarli in detto Magazzino.

*Obblighi de' Navicellai, e Vetturali per la conduzione de i Tabacchi.*

E se alcuno dei i suddetti Navicellai, Vetturali, o altre Persone non portassero fedelmente tali Colli direttamente al luogo destinato, o commettessero qual si sia fraude intorno a tali Colli, o nel trasporto di essi, e non gli consegnassero ben condizionati, e tali quali gli ricevono in consegna, in tali casi tanto essi, che qualunque altro, che con loro avesse respettivamente cooperato alla fraude, si abbia, e si abbiano per incorsi in tutte le pene pecuniarie, ed afflittive contenute nel presente Bando da estendersi fino alla Galera inclusive ad arbitrio però di chi avrà da giudicare avuto riguardo alla qualità de' casi, e delle Persone de' fraudatori; dichiarando, che da detti Navicellai, e conduttori, che fraudassero, e mancassero al debito della fedele condotta non si accetterà scusa alcuna, perchè S. A. R. non vuole, che la permissione di detto transito de' Tabacchi sia abusato da alcuno, nè serva a i

*Pene per detti Navicellai, e Vetturali se mancassero alla fedel condotta.*

malfattori di motivo ad inventare nuovi modi di fraudare.

*La Dogana faccia le spese della recognizione de' Colli.*

Dichiarando inoltre, che volendo i Ministri della Dogana di Firenze riconoscere i Colli del Tabacco per rimediare alle fraudi, debbano le poche spese di disfare, e rifare detti Colli farsi dalla medesima Dogana.

*Permissione d' introdurre in Livorno per via di Mare solamente Polvigli &c.*

5. Sarà permesso durante il Novennio della presente condotta, che possino introdursi in Livorno per via di Mare solamente, tutti quei Polvigli, Tabacchi pesti, e macinati, che saranno fabbricati, e verranno da Paesi lontani dugento miglia da' felicissimi Stati di S. A. R. con obbligo però di doversi denunziare, scaricare, riporre, e spedire con tutte le cautele, e ordini prescritti nel Bando del 1714. sopra i Tabacchi lavorati, al quale si abbia relazione, come se fusse quì nuovamente inserito, e pubblicato; e detti Tabacchi, Polvigli, o altri pesti, e macinati, quali venissero introdotti in Livorno come sopra, ovvero capitassero in quel Porto per passo, doveranno al loro subito arrivo, restare immediatamente sottoposti al pagamento di due crazie per libbra a favore di detti Gabbrielli, Zanchi, e Poletti in luogo del Piastrino per libbra, che pagaveno i Polvigli per passo a i Levì già Appaltatori Generali, e delle quattro crazie, che pagano agli Appaltatori presenti.

*Proibizione d' interessarsi in Appalti, o fabbriche di Tabacchi pesti, &c. dentro le miglia 100.*

6. Che non sia permesso ad alcuno suddito, o abitante negli Stati di S. A. R. interessarsi negli Appalti, o fabbriche di Tabacchi pesti, o macinati in Stati alieni, che siano dentro alle cento miglia dal confino degli Stati di S. A. R. alla pena di scudi cinquecento, e arbitrio della R. A. S. a riserva però de' suddetti Gabbrielli, Zanchi, e Poletti, o aventi causa da loro.

*In Livorno, e nel Bagno ancora non si possa tenere Tabacco, che non sia dell' Appalto.*

7. Non si potrà nè anche in Livorno, e nel Bagno degli Schiavi, e loro Spedale, nè meno nella Darsena tenere, o vendere altro Tabacco, che quello di detti Appaltatori Generali, e con loro licenza, e il Capitano del Bagno suddetto ad ogni richiesta de' medesimi Appaltatori Generali, e loro Subappaltatori di Livorno, sarà obbligato nel ritorno delle Galere, e in ogni altro tempo far cercare, e punire con ogni severità chi ne averà introdotto d' altronde.

8. Che in tutte le cose dell' Appalto, e ne' crediti, e riscos-

riscossioni per causa del medesimo Appalto devasi procedere come nelle Fiscali, e col braccio, e privilegio del Fisco, e delle pubbliche riscossioni, e come appunto se l' Appalto fosse direttamente, ed effettivamente esercitato dall' Ufizio medesimo del Sale in Firenze, e della Biccherna in Siena per il Serenissimo Gran Duca Padrone, e defacto senza alcuna citazione, o pretesto, ed etiam finito l' Appalto Generale.

*Privilegj Fiscali conceduti agli Appaltatori &c.*

9. Che non si possa introdurre, o tenere, o vendere, o comprare la polvere nominata purga capo, nè altra materia, che facesse l' istesso effetto del Tabacco senza licenza nella Città di Firenze de' Consoli dell' Arte de' Medici, e Spezali, e nella Città di Siena, senza licenza della medesima arte, e fuori di dette Città in qualunque luogo de' compresi nel presente Appalto, senza licenza del Rettore, o Ufiziale supremo del luogo, la quale licenza non possa concedersi senza prima sentire detti Appaltatori Generali, o loro Ministri, o Subappaltatori, e li contravvenienti caschino nelle pene di chi ritiene, introduce, o vende Tabacco di contrabando.

*Proibizione della Polvere Purgacapo &c.*

10. Che nessuno fuori degli Appaltatori Generali sudetti, o chi averà da loro licenza possa tenere in casa, o in altri luoghi ordinghi da pestare, o macinare Tabacco sotto pena di scudi cento per ciascuna volta, e perdita de' medesimi ordinghi da applicarsi conforme le altre pene contenute nel presente Bando, e anche dell' arbitrio.

*Proibizione di ordinghi &c.*

11. Che tutti gli Esecutori di Giustizia siano obbligati cercare, ed eseguire subito contro chiunque si troverà in delitto contro la disposizione del presente Bando, e di più in conformità de i Capitoli contenuti nella concessione dell' Appalto del 1647. al Capitolo 3. con dichiarazione, che le spese, che occorressero per la condottura de' contrabandieri, di Tabacchi, che fossero messi prigione, a Firenze, o Siena, o de' Tabacchi medesimi di contrabbando debbano in tutto aspettarsi a i medesimi Appaltatori Generali per essere rimborsati da i carcerati, o delinquenti medesimi come è di ragione, quando siano solventi, e non essendo tali dal ritratto de' Tabacchi, delle Bestie, o altre robe de' medesimi delinquenti.

*Esecutori devino cercare & eseguire &c.*

12. Si dispone ancora per maggior Privilegio, e favo-

*Tabacco da sei once in su si reputi per forestiero nõ provando il reo in contrario, e il simile cõcorrendovi presunzioni ec.*

re del medesimo Appalto, e per l'indennità, e sicurezza de i sudetti Appaltatori Generali, e per tor via le difficultà che si potessero incontrare nel riconoscere, se il Tabacco preteso di Contrabbando sia, o nò di quello dell' Appalto; che tutto il Tabacco, il quale sarà come sopra trovato appresso qualsisia Persona, o in qualunque luogo senza licenza in scritto, come sopra da sei once in su debba essere reputato, e si reputi senza altra recognizione de' Periti come se veramente fosse stato riconosciuto per roba proibita, e consequentemente sottoposta alla pena, mentre per la parte del reo non fosse provato in contrario, e lo stesso si osservi ogni volta, che dal Processo risulti per deposto di Testimonj ancorchè famigli, ovvero per veementi presunzioni ad arbitrio del Magistrato del Sale in Firenze, e di quello della Biccherna in Siena, che il Tabacco fosse stato introdotto da Stati alieni; e parimente per provare il delitto in specie contro la persona, o persone de' trasgressori, basti la comparsa del querelante col deposto de' Famigli, o guardie, ovvero di un Testimone idoneo, e con altri amminicoli, e conghietture ad arbitrio del medesimo Magistrato del Sale di Firenze, e di quello della Biccherna in Siena regolato dalla ragione, o pure quegl' indizj, e prove, che di ragione si ammettono ne i delitti di difficile provanza.

*Come si provi il delitto.*

*Impunità.*

13. Se alcuno de' contrabbandieri di Tabacco verrà dentro al tempo, e termine di un Mese dal dì della commessa trasgressione a denunziare i compagni, e complici della medesima, e somministrare indizj, o prove legittime per mettere in chiaro la verità del delitto, gli sarà conceduto il perdono, e impunità per sè medesimo, e di più la quarta parte della condennazione, che ne seguisse, la quale doverebbe toccare all' inventore, o querelante.

*Il Tabacco di contrabbando appartenga, e si consegni all' Appalt.*

14. Per assicurare con ogni possibile diligenza l' indennità, e gl' interessi dell' Appalto, e degli Appaltatori Generali, si dichiara ancora, che tutto il Tabacco di contrabbando, che doverà rimaner perso, e confiscato, secondo il disposto di sopra, debba appartenersi, e liberamente si appartenga a' medesimi Gabbrielli, Zanchi, e Poletti Appaltatori Generali, i quali doveranno corrispondere a i partecipanti ne i frodi la valuta del medesimo Tabacco a quell'

istesso

istesso prezzo, che si paga in quei luoghi, dove gli Appaltatori Generali se ne provvedono detratte le spese, secondo si dice nel Capitolo 19. dell' Istrumento sudetto de' 29. Aprile 1735. e nel Capitolo 11. del presente Bando. E tutto il Tabacco, che si pretenderà caduto in frodo debba doppo che la Corte se ne sarà servita per la necessità del Processo consegnarsi ben sigillato da quel Rettore, e Tribunale, che farà la causa a i medesimi Generali Appaltatori, o Subappaltatori respettivamente, dove seguiranno i contrabbandi, per aspettarsi l' esito di essa.

*Tabacco sopra once sei non si trasporti da luogo a luogo.*

15. A fine di non confondere i Subappalti, e luoghi particolari, che saranno subappaltati, si proibisce, e ordina, che il Tabacco in quantità di sopra once sei non possa portarsi negli Stati predetti di S. A. R. da un luogo all' altro senza licenza in scritto de' suddetti Appaltatori Generali ancorchè fusse comprato da loro medesimi, o da' loro subconduttori, e Subappaltatori sotto le pene suddette contravvenendo, i quali Subappaltatori, o subconduttori non potranno fare simili licenze, e facendole non doveranno valere, nè avere effetto, se non per i luoghi, e dentro i luoghi compresi ne i loro Subappalti, e condotte respettivamente.

*Tabacco rubato all' Appalt.*

16. Che chiunque comprerà Tabacco rubato da i Garzoni, o Ministri dell' Appalto in mala fede, e fuori della Bottega, cada tanto il venditore, che il compratore, oltre le pene del furto in quelle ancora imposte per il Tabacco forestiero.

*Doganieri, e Ministri nõ spediscano Tabacchi senza la licenza, e il Tabac. in mancanza di d. licenza debba essere arrestato come incorso nel frodo in pena della perdita dell' Ufizio.*

17. Si proibisce a qualsivoglia Doganiere, o Ministro di qualsisia Dogana, di poter fare bullette, etiamdio per passo, ed il potere in qualsivoglia modo sdoganare Tabacco a chi non averà licenza da' suddetti Gabbrielli, Zanchi, e Poletti Appaltatori Generali stampata, e sigillata sotto pena della perdita dell' Ufizio, e dell' arbitrio. E il Tabacco, che arriverà senza la soddetta licenza dentro a qualsisia Dogana eccetto a quella di Livorno come sopra, debba subito esser arrestato, e trattenuto come incorso nel frodo, con darne subito notizia alli suddetti Appaltatori Generali sotto le medesime pene a quei Doganieri, e Ministri, che trasgredissero di fatto, e l' istessa pena della perdita della carica s' intenda imposta anche a

quei

quei Ministri, Ufiziali, Bargelli, Guardie, e altri Esecutori, i quali consentissero, o cooperassero, che fussero commessi, o trascurassero d' impedire i contrabbandi in materia di Tabacchi, come per obbligo di loro carica sono tenuti di fare.

*Pene per l' introduzione &c. del Tabacco forestiero.*

18. Qualunque persona di qualsivoglia Stato, sesso, età, o condizione si sia, o suddita, o forestiera, che doppo il dì 31. di Ottobre 1736. sotto qualsivoglia titolo, o scusa introducesse, trasportasse, ricevesse, avesse, tenesse, usasse, ovvero avesse introdotto, portato, trasportato, ricevuto, tenuto, avuto, usato negli Stati di S. A. R. e in qualunque luogo de i medesimi Stati quanto si voglia esente, franco, e privilegiato, fuori della Dogana di Livorno per via di Mare come sopra, senza licenza per scritto degli Appaltatori Generali Tabacco di qualsivoglia sorte, eccettuato il Polviglio, per il quale resta dupplicata la pena, come in appresso caschi, ed incorra nella pena di scudi venticinque per libbra fino in libbre dieci, e da libbre dieci in su fino in ogni somma, in pena di scudi dieci per libbra, e se fusse meno di una libbra, tutto a proporzione dell' once, siccome ancora della perdita del Tabacco delle Bestie, Carrozze, Carri, Navigli, o altro, sopra de' quali fosse condotto il Tabacco, ancorchè non fussero proprie di chì gli condurrà, e accompagnerà, e dell' Arbitrio di chi doverà giudicare, che sara rigoroso, da estendersi fino alla Galera inclusive secondo le circostanze dei casi, e delle Persone, nelle quali pene doveranno parimente incorrere quelli, che avessero scientemente tenuto mano, o fussero stati Sensali, o mezzani, o dato ricetto a Tabacco di contrabbando, o dato ajuto, consiglio, o in altro modo cooperato a simili contravenzioni.

*Pena per la compra, e vendita di esso, e che si possa procedere con prove privilegiate &c.*

E chiunque venderà, o comprerà, o avesse venduto, o comprato Tabacco fuori che dagli Appaltatori Generali, o da chi averà causa da loro tanto all' ingrosso, che a minuto, ancorchè a craziate, o qualunque minima quantità caschino tanto il venditore, che il compratore, e chiunque ci avesse cooperato in pena di scudi 25. per ciascheduno, e ciascuna volta, e in scudi 25. per libbra fino in ogni somma del Tabacco venduto, o comprato oltre, alla perdita del Tabacco, ed altre pene come sopra; e per

pro-

provare, che il Tabacco sia stato comprato, o venduto possa il Magistrato del Sale, e della Biccherna respettivamente procedere con prove privilegiate, con indizj, e presunzioni, che al retto arbitrio del Magistrato parranno verisimili, e sufficienti secondo la circostanza de' fatti, e delle persone.

19. E perchè l' esperienza delle cose passate fa chiaramente conoscere, che molte volte nelle contravenzioni di Tabacco hanno avuto mano persone, che pretendono esenzioni, e privilegj, o per sè medesimi, o per i luoghi, dove l' hanno ricevuto, introdotto, e raccettato; perciò si ordina, e dichiara, che in quei contrabandi trasgressioni, e inosservanze, nelle quali averà parte in qualsivoglia modo alcuna persona che volesse, pretendere privilegio, o per sè medesimo, o per il luogo si debbano duplicare le pene pecuniarie contro tutti gli altri, che contravverranno, o che daranno ajuto, o cooperazione di alcuna sorte in detti contrabandi. E nell' istesso modo duplicarsi doveranno le pene contro quelli, che altra volta fossero stati processati, o condannati per trasgressioni di Tabacco, ancorchè la prima volta non avesse il Fisco acquistato contro di loro altro, che una semipiena provazione, o fossero stati condannati solamente in pena straordinaria.

*Duplicazione di pene pecuniarie.*

*quando vi sono persone, che pretendino privil.*

*quando fossero stati altra volta processati ec.*

E parimente in qualunque trasgressione di Polviglio, per essere di maggior valore, e portare maggior pregiudizio siano duplicate le pene imposte contro i trasgressori.

*E in qualunque trasgressione di Polviglio.*

20. Che non sia lecito ad alcuno sementare, o far sementare in qualsisia luogo Tabacco, o sia Erba Regina, nè tenerlo sementato, o nato sopra terra, nè macinarlo, o pestarlo, o acconciarlo, o in alcun modo usarlo, o contrattarlo senza la precedente licenza in scritto degli Appaltatori Generali alla pena per ciascheduna volta, e in ciascheduno de i casi, dove fosse trovato Tabacco in erba come sopra da regolarsi nelle processure detta pena a ragione di once tre di Tabacco fumibile per ogni libbra di foglia di detto Tabacco verde con ragguagliare l' importare di detta pena nell' istessa quantità, che viene disposta per il Tabacco forestiero, e di contrabando.

*Proibizione di seminare il Tabacco.*

21. Per indurre ciascuna persona all' osservanza delle cose, come sopra proibite, e ad astenersi da' frodi, e dal-

*Chi non può pagare la pena pecuniaria supplisca con l'afflittiva.*

le contravenzioni; si dichiara, che quando i contrabandieri, o trasgressori saranno persone povere, e che non abbino comodità di pagare, e sodisfare le pene pecuniarie imposte, potrà il Magistrato, o quei Jusdicenti, che averanno la cognizione di simili cause condannare tali trasgressori in pene afflittive di corpo, da estendersi, quanto alle persone nobili alla relegazione, o carcere, e agli altri fino alla Galera, come sopra, ad arbitrio del Magistrato, il quale dovrà aver riguardo alle circostanze, de' fatti, e delle persone.

*I convinti, e confessi di trasgressione non si puniscbino in pene minori del disposto.*

E detto Magistrato, e Giudici non potranno, e non doveranno condannare quelli, che rimarranno legittimamente convinti, e confessi di trasgressione, e inosservanza nella materia di Tabacco in pene minori delle sudette, e che saranno ordinate, ed espresse nel presente Bando.

*Non si attendino le scuse d' ignoranza, ne d' altro pretesto.*

E non dovranno attendersi le scuse d' ignoranza di non aver saputo, che la roba trovata, o portata fosse Tabacco, quando non si giustifichi pienamente, siccome non si attenderanno le scuse di supposta modica quantità, nè di esser mostro, saggi, o altro qualsisia pretesto niuno eccettuato.

*Le grazie nõ comprendino altro, che la parte del Fisco.*

22. Che in tutti i casi, ne i quali la somma pietà di S. A. R. per giusti motivi si risolvesse di far grazia di tutte, o parte di dette condennazioni, non s' intenda fatta grazia alcuna delle rate, e participazioni assegnate al Giudice, o Magistrato, agli Appaltatori Generali, e a i querelanti, e inventori, i quali devano rimanere nella sua forza, e vigore per sodisfarsi da chi sarà condennato, come di giustizia convenga.

*Ripartizione delle pene pecuniarie.*

23. Che tutte le pene pecuniarie devino ripartirsi in questo modo, cioè, un quarto al Fisco, e Gran Camera di S. A. R. un quarto al Magistrato, o Giudici, che condanneranno, e risquoteranno dette pene, e un quarto agli Appaltatori Generali, e un quarto al querelante, o inventore palese, o segreto.

*Protettori dell' Appalto, e cognitori delle cause.*

24. Protettori, e Conservatori di quest' Appalto, Cognitori, e Giudici di tutte le trasgressioni, cause, e differenze tanto civili, che criminali da quello generalmente dependenti saranno nella Città di Firenze il Magistrato del Sale, e in Siena quello della Biccherna privativamente

mente

mente a tutti gli altri Magistrati, e Tribunali delle dette Città di Firenze, e di Siena, e li Rettori, e Giudici, o Ufiziali supremi, che risiedono in ciascuna Città, Castello, o luogo degli Stati di S. A. R. possino nelle cause criminali procedere, mentre non siano stati prevenuti da' sudetti Magistrati del Sale, e della Biccherna respettivamente. E tutte le cause, che facessero i Rettori di fuora, doppo aver terminati i processi, debbano esser rimesse, e partecipate con i suddetti Magistrati respettivamente per la spedizione, con facoltà però non ostante, rispetto allo Stato di Firenze, agl' Illustrissimi Signori Deputati sopra la Congregazione de' Sali, e rispetto allo Stato di Siena al Magistrato di Biccherna, d' avocarea loro le cause de' contrabbandi, e altro fare per benefizio dell' Appalto conforme al Negozio in filza quarta di Suppliche a tempo del Sig. Senatore Samminiati sotto num. 60. e stante quanto sopra vien dichiarato gli Appaltatori Generali, e loro Ministri dependenti, e Subappaltatori, o siano attori, o siano rei per le cause toccanti, e procedenti dall' Appalto, e tutte sue dependenze generalmente, non possino convenire, nè esser convenuti, nè molestati in altro Tribunale, che d' avanti al Magistrato del Sale della Città di Firenze privativamente a tutti gli altri Fori, e Tribunali di tutti gli Stati felicissimi di S. A. R. ancorchè fossero tra gli Ebrei, ed Ebrei non ostante l'autorità privilegio, Balìa, o preminenza di qualunque altro Tribunale, ed etiam nelle cause con Pupilli, come per negozio approvato da S. A. R. sotto dì 24. Luglio 1670. riposta in filza seconda di Suppliche, e Negozi di questa Cancelleria da 2. Giugno 1668. a' 3. Novembre 1674. sotto n. 182. eccettuato i Subappaltatori dello Stato di Siena, i quali debbano convenire, ed esser convenuti avanti al Magistrato della Biccherna della Città di Siena.

*Rettori debbano partecipare i Processi.*

*Avocazione delle Cause di Contrabbandi.*

25. Che i Processi di trasgressione di Tabacco, e Acquavite, che si fabbricano, e si fabbricheranno ancora in Livorno, e Portoferrajo, siano col parere di quei Tribunali rimessi al Magistrato del Sale, quale col suo voto deva mandarli, dove S. A. R. comanderà.

*I Processi di Livorno, e Portoferrajo si rimettino per il voto al Magist. del Sale.*

26. I sudetti Magistrati del Sale di Firenze, e della Biccherna di Siena, e tutti gli altri Giudici, e Tribunali,

che

*Si debbano mandare gli Esecutori, a cercare, ove fosse denunziato trovarsi Tabacco &c.*

che hanno la cognizione delle cause dell' Appalto, siano obbligati di dare agli Appaltatori il braccio, e mandare gli Esecutori a cercare le case, nelle quali fosse da' medesimi, o loro dependenti legittimamente denunziato, che si trovasse Tabacco, Ordinghi da pestarlo contro gli ordini, e far carcerare, e condannare i trasgressori secondo la qualità de' casi, e conforme il contenuto di sopra.

*Esecutori di Giust: adempischino le loro incumbenze &c.*

E a tutti gli Esecutori di Giustizia di tutti i felicissimi Stati di S. A. R. si ordina, e comanda di dovere a ogni richiesta de' medesimi Appaltatori Generali, e loro dependenti andare ad arrestare, e carcerare, ed eseguire contro chiunque si troverà contravvenire, e trasgredire alla disposizione del presente Bando.

*Si dia parte al Magist. del Sale, e agli Appaltatori degli frodi, che seguono per lo Stato, &c.*

27. E perchè è conveniente, che gli Appaltatori Generali abbiano giornalmente notizia de' frodi, che si commettono in pregiudizio del loro Appalto, per potere con opportuni provvedimenti, e proficue ordinazioni regolare il buon governo, e mantenimento dell' Appalto; perciò si ordina, e commette, che tutti gl' Jusdicenti, Rettori, e Ufiziali di tutti gli Stati di S. A. R. debbano subito dar notizia al Magistrato del Sale, e di Biccherna respettivamente, come sopra delle cause di Tabacco, che saranno introdotte, e cominciate a' loro Tribunali, col nome del querelante, o inventore, del querelato, e denunziato, e della quantità, e qualità del Tabacco, che si pretende defraudato; e il querelante, o inventore, debba subbito, e al più dentro al termine di giorni otto mandare a' suddetti Appaltatori Generali copia della querela, o denunzia, che avrà presentato avanti qualunque Jusdicente, altrimenti perda la partecipazione, che per altro doverebbe conseguire.

*Esito da farsi del Tabacco d'ogni sorte fuori di Stato.*

28. Debba, e sia obbligata ogni, e qualunque persona, che abbia, o si ritrovi avere in qualunque luogo, o modo Tabacco nel tempo, e termine che durar deve il vegliante Appalto de' Signori Domenico Andrea Gavi, cioè per tutto il Mese d' Ottobre 1736. averlo venduto, esitato, o mandato fuori degli Stati di S. A. R. Et in oltre debbano tutti li Subappaltatori del vegliante Appalto per tutto il futuro mese di Luglio 1736. avere dato nella Cancelleria di detti Signori Provveditori, e Maestri della Ga-

bella

bella del Sale, rispetto alla Città di Firenze, e rispetto alla Città di Siena alla Biccherna, una nota fedele di tutto il Tabacco, che avessero per conto loro, o di altri in qualsivoglia modo, etiamdio appresso d' altre persone, ed in qualsivoglia luogo, benchè nelle Dogane, ed altri luoghi pubblici, ancorchè ne avessero avuta licenza da' presenti Appaltatori Generali. Eccettuando da dare dette note quei Mercanti, e altre persone che avessero i loro Tabacchi ne' soliti Magazzini della Dogana di Livorno.

*Denunzie da farsi da i Subappaltatori, di tutti i Tabacchi, che si ritrovano.*

29. Doppo data nella Cancelleria del Sale, e Biccherna respettivamente per tutto il sudetto mese di Luglio 1736. la detta nota de i Tabacchi, che ciascuno si trovasse avere, dovranno, e saranno tenuti li Subappaltatori suddetti dare nella medesima Cancelleria nota di tutti quei Tabacchi, che ne' mesi susseguenti a tutto Luglio 1736. leveranno da' prefati Domenico Andrea Gavi, &c. presenti Appaltatori Generali con obbligo a ciascheduno di tenere conto dell' esito che farà di detto Tabacco per potere alla fine dell' Appalto vegliante giustificare di averlo venduto, ed esitato come sopra, sotto pena a chi mancasse di dare dette note, e di osservare quanto sopra, di scudi venticinque per libbra di Tabacco insino a libbre 10. e da libbre dieci in su fino in ogni somma di scudi dieci per libbra, e della perdita del Tabacco, da applicarsi dette pene come appresso cioè un quarto al Fisco, e Gran Camera, di S. A. R. un quarto al Magistrato, o Giudici, che condanneranno, e risquoteranno dette pene, un quarto agli Appaltatori Generali, e un quarto al Querelante, o Inventore.

*Denunzie da farsi dei Tabacchi che saranno levati dai Subappaltatori dopo il Mese di Luglio, e dell' esito di esso.*

30. Quanto all' Appaltatore Generale, sarà egli ancora tenuto per tutto il futuro mese di Settembre 1736. dare in detta Cancelleria del Sale, e Biccherna respettivamente nota di tutti li Tabacchi, che si trovassero avere, e nel susseguente mese d' Ottobre doverà dare nota nella medesima Cancelleria di tutti quei Tabacchi, che in detto Mese facesse condurre a Firenze, o Siena. Passato poi detto Mese d' Ottobre tanto detto attuale Appaltatore Generale, quanto ancora li sudd. Subappaltatori, e quanti altri quali si siano loro Ministri, e aventi causa da loro in qualsivoglia modo, debbano consegnare il Tabacco, che

*Denunzie da farsi da i presenti Appaltatori Generali di tutti li Tabacchi che essi si troveranno.*

*Consegna da farsi da i presenti Appaltatori, alli Signori Gabbrielli, Zanobi, e Poletti.*

che si trovasse avere a' nuovi Appaltatori, o loro Deputati al prezzo, che converranno, o estrarlo con mandarlo fuori delli Stati di S. A. R. con le debite licenze, e riscontri, secondoche fra di loro convenissero, e intanto debbano subito finito il vegliante Appalto consegnare detto Tabacco nelle Dogane pubbliche, e dove non sono Dogane consegnarlo all' Ufiziale del luogo deputato all' amministrazione della giustizia sotto le pene, come sopra imposte a chi non farà dette consegne.

Avverta però ciascuno di osservare puntualmente il tenore del suddetto, e presente Bando con ogni esattezza, perche si faranno ancora diligenze straordinarie per trovare, e punire quelli, che trasgredissero al contenuto del medesimo, il quale doverà onninamente osservarsi nel modo, che sopra.

*Vittorio Marcello Martini Canc.*

Pubblicato da me Giò: Battista Conti pubblico Banditore per tutti i luoghi soliti della Città di Siena questo dì 5. Maggio 1736.